



Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 giugno 2010¹ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) è modificata come segue:

Art. 2 lett. d

Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se:

- d. protegge adeguatamente dall'accesso non autorizzato gli atti scritti, le citazioni, le decisioni, le sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni); se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell'ambito protetto dell'autorità, gli atti scritti e le comunicazioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall'autorità e dal destinatario;

Art. 9 cpv. 1

¹ Chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione.

RS

¹ RS 272.1

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 4a: Fase pilota di sistemi di comunicazione alternativi

Art. 13a

¹ I Cantoni, con l'autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunicazione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute.

² A questi sistemi di comunicazione e all'autorizzazione del DFGP si applicano, fatti salvi i seguenti capoversi, le disposizioni delle sezioni 1-4 sulle piattaforme di trasmissione e sul loro riconoscimento.

³ L'autorizzazione è concessa se:

- a. la fase pilota del sistema serve a collaudare soluzioni tecniche;
- b. le condizioni di cui all'articolo 2 lettere a-e sono adempiute;
- c. la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet del Cantone; e
- d. il campo d'applicazione del sistema è definito.

⁴ Il campo d'applicazione del sistema è reso pubblico nella lista degli indirizzi delle autorità in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 5.

⁵ Le parti possono scegliere se inoltrare gli atti scritti in forma elettronica mediante una piattaforma di trasmissione riconosciuta o mediante un sistema di comunicazione alternativo nel campo d'applicazione dello stesso.

⁶ Le comunicazioni possono essere notificate alle parti mediante un sistema di comunicazione alternativo, nella misura in cui le parti hanno acconsentito a tale sistema di comunicazione (art. 9). Se è registrato sia su una piattaforma di trasmissione riconosciuta sia in un sistema di comunicazione alternativo, il destinatario può scegliere la via della notifica.

Art. 14 cpv. 1

¹ Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato scambiano con gli uffici di esecuzione e fallimento, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull'esecuzione e sul fallimento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Ueli

Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr